**Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 5 dicembre 2017 – 8 marzo 2018, n. 5593**  
*Presidente Di Virgilio – Relatore Lamorgese*

*Fatti di causa*

La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 21 ottobre 2016, in riforma della sentenza impugnata, ha eliminato l'obbligo di Vi. Al. di corrispondere alla moglie separata, Pe. An., l'assegno di mantenimento (determinato dal primo giudice in Euro 300,00 mensili), in considerazione della breve durata del matrimonio (poco più di due anni al momento della domanda di separazione) e dell'insussistenza di un divario delle condizioni reddituali dei coniugi, tenuto conto che l'Al. era pensionato, aveva un reddito di Euro 750,00 mensili, era proprietario di un piccolo locale sfitto, aveva dovuto vendere un immobile per fare fronte ad una consistente esposizione debitoria e viveva in una casa in affitto per la quale corrispondeva un canone di Euro 250,00 mensili, mentre la Pe., molto più giovane del marito, gestiva una lavanderia ed era proprietaria della villa acquistata con i relativi proventi.  
La Pe. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo e a una memoria; l'Al. si è difeso con controricorso.

*Ragioni della decisione*

La ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 710 e 92 c.p.c. e illogicità della sentenza, per avere eliminato l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento in suo favore e posto a suo carico le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, all'esito di un'erronea valutazione dei redditi delle parti, anche sulla base di documenti tardivamente introdotti dall'Al. nel giudizio di appello.  
Il ricorso è generico laddove lamenta la tardiva produzione di imprecisati documenti nel giudizio di appello, omettendo anche di chiarire se e in che termini la ricorrente ne abbia eccepito l'inammissibilità in quel giudizio.  
Inoltre, esso è diretto ad ottenere una rivisitazione del giudizio di fatto - riservato al giudice di merito - riguardante le condizioni economiche e reddituali dei coniugi, ai fini della decisione sulla debenza dell'assegno di mantenimento, mentre il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio né costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata. Ed è inammissibile laddove, denunciando genericamente l'illogicità della sentenza e criticando l'interpretazione degli elementi probatori fornita dal giudice di merito, insta per una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. apportata dall'art. 54 D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).  
Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

*P.Q.M.*

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori dovuti per legge.  
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif

http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif